

Organizzazione di Volontariato Legge 266/91

“ IL NASO IN TASCA”

STATUTO

FINALITÀ

Art. 1 –

L'Organizzazione di Volontariato Legge 266/91 “IL NASO IN TASCA”, più avanti chiamata per brevità Associazione, è costituita ai sensi della “Legge quadro sul volontariato” n. 266 del 11/8/1991 e successive modifiche. Non ha scopo di lucro ed è O.N.L.U.S. di diritto.

Svolge attività di volontariato ed è costituita da cittadini liberamente associati desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civico.

L'Associazione, alla luce delle esperienze individuali dei suoi fondatori, ha come scopo il perseguimento della terapia del sorriso nei confronti di soggetti sofferenti, mediante "clownterapia" e "comicoterapia" secondo l'insegnamento del medico Patch Adams anche attraverso il linguaggio del corpo, dei colori e della musica.

L'eventuale estensione di solidarietà ad altre situazioni verrà deliberata dall'assemblea degli associati.

Art. 2 -

L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale), esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, democraticità della struttura, esclusione di associati temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dall'associato in nome e per conto dell'Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio direttivo), sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali (Consiglio Direttivo e Collegio sindacale) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli associati; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Membro effettivo, Membro supplente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo Organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dagli associati Fondatori in sede di costituzione dell'Associazione. Tutti i Membri di Organi sociali devono essere associati.

Art. 3 - L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo il proprio statuto o secondo eventuali Statuti e Regolamenti delle Associazioni alle quali l'Associazione aderisce .

Art. 4 - L'Associazione ha sede legale nel comune di Biella.

Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale potranno avvenire sia presso la Sede sociale che presso qualunque altro luogo indicato nella lettera di convocazione.

ASSOCIATI

Art. 5 - Gli associati sono coloro che si iscrivono all'Associazione per partecipare alle attività sociali.

Art. 6 - Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. Sono previsti i seguenti tipi di associati:

- ordinari;
- operativi;

Associati Ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione, che siano state ammesse e siano in regola con il versamento della quota associativa (fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo).

Saranno iscritte e tesserate in qualità di associati ordinari tutte le persone che siano state ammesse (secondo quanto previsto dall'art.7 del presente Statuto) e che siano in regola con la quota associativa

Il tesseramento avrà validità annuale e la qualifica di associato ordinario decadrà automaticamente in assenza delle precedenti condizioni.

Associati Operativi

Sono quelle persone, in regola con il versamento della quota associativa, che partecipano attivamente mediante prestazioni di "clownterapia" e "comicoterapia" o mediante altri servizi di supporto attivo alla vita dell'Associazione.

Prima dell'ammissione definitiva, l'aspirante associato operativo deve effettuare e superare un apposito corso preparatorio gestito dalla Associazione.

Gli associati operativi sono tenuti al versamento di una quota associativa (fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo).

Saranno iscritte e tesserate in qualità di soci operativi tutte le persone che siano in regola con la quota associativa e che abbiano prestato attività di volontariato all'interno della associazione

Il tesseramento avrà validità annuale e la qualifica di associato operativo decadrà automaticamente in assenza delle precedenti condizioni.

Art. 7 - All'aspirante associato devono essere messe a disposizione, o consegnate su richiesta, copie aggiornate dello Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti.

La domanda di adesione deve essere rivolta al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta motivando, nell'ultimo caso, la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della domanda di adesione all'Associazione.

I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare chiaramente da apposita delibera del Consiglio Direttivo. L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro sette giorni lavorativi.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8 - Solo quando la posizione dell'aspirante associato sia stata regolarizzata con il pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, questi diventa associato a tutti gli effetti.

Art. 9 - Tutti gli associati, che devono essere maggiorenni e in regola con i pagamenti richiesti dal Consiglio Direttivo, hanno i seguenti diritti e obblighi:

DIRITTI:

- Partecipare alle assemblee.
- Far verbalizzare le proprie opposizioni.

- Consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali.
- Partecipare alle elezioni degli organi sociali ed essere eletti alle cariche sociali.
- Recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- Ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'associazione, se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
- Frequentare i locali a disposizione dell'associazione.
- Partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dalla stessa.

OBBLIGHI:

- Svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, spontaneo, diligente, gratuito e senza fine di lucro.
- Tenere un comportamento improntato all'insegna della correttezza e buona fede.
- Impegnarsi per il raggiungimento dello scopo dell'associazione.
- Attenersi alle disposizioni dello Statuto, del Codice Deontologico e di eventuali regolamenti interni deliberati dall'assemblea.
- Versare la quota di contributo alle spese di assicurazione ovvero la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Frequentare le supervisioni e, dopo un periodo di inattività, valutare il rientro con lo psicologo dell'associazione

Art. 10 - La richiesta di ammissione a associato comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo può radiare l'associato moroso e si riserva inoltre di agire in via legale contro di esso.

La radiazione degli associati può avvenire:

- in caso di morosità
- in caso di indisciplina e/o comportamento scorretto contrastante con gli scopi dell'Associazione.

Inoltre, la radiazione degli associati operativi può avvenire:

- in caso di totale inattività nell'ultimo anno, insieme a mancato pagamento della quota associativa. Qualora infatti l'associato inattivo abbia versato la quota associativa annuale, viene considerato associato ordinario per l'anno in corso;

Il Consiglio direttivo nel corso della seduta con la quale viene convocata un'Assemblea, sia essa ordinaria che Straordinaria, provvede a radiare gli associati per le motivazioni sopra riportate, e invia agli stessi apposita comunicazione.

Gli associati radiati possono ricorrere contro la radiazione durante la prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

Nel caso in cui un associato radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Art. 12 - Le quote Sociali sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità.

In caso di dimissioni, radiazione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

BENEMERITI E SOSTENITORI

Benemeriti: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

Sostenitori: sono quelle persone che, condividendo le finalità dell'associazione, appoggiano finanziariamente o attraverso prestazioni e servizi l'Associazione in maniera occasionale o continuativa. Essi sono registrati in un apposito Albo dei sostenitori.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 - L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo; il primo esercizio termina il 31 dicembre 2001.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEE

Art. 14 - Il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria degli associati almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, mediante invio di comunicazione scritta a tutti i soci, da inviare con qualunque mezzo, a tutti gli associati, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso dell'Assemblea, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella Sede sociale, almeno quindici giorni prima (di calendario) su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno due dei suoi membri, del Collegio dei Revisori dei Conti, o di almeno due dei suoi membri, oppure da tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione (tra la data della delibera di convocazione e la data della prima convocazione devono passare almeno dieci giorni);
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- elenco degli associati radiati per un qualsiasi motivo;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente associati aventi diritto al voto) nel caso in cui l'associato non voglia o non possa parteciparvi personalmente;
- nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche Sociali, all'avviso di convocazione può venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche; tale lista è comunque puramente indicativa. Qualunque associato può farsi promotore di liste alternative o proporre singole candidature.
- il primo punto dell'Ordine del Giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di associati radiati, onde permettere agli associati, che riescono ad essere riammessi di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione, con conseguente variazione del numero degli associati aventi diritto di voto, degli associati presenti, quindi del numero legale (*quorum*). La trattazione di un eventuale ricorso, anche se fatta all'inizio di un'Assemblea Straordinaria, è considerata al livello di Assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

Art. 15 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 degli associati con diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto.

Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'Associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 degli associati con diritto al voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto. Per la validità delle Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque numero degli associati aventi diritto al voto.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.

Art. 16 - Nelle Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, sia in prima che in seconda convocazione, fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell'Associazione, per le quali è necessaria la seguente maggioranza favorevole: almeno i 3/4 degli associati aventi diritto al voto. Per le Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valido il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo ed i sindaci non hanno diritto al voto. Ogni associato può portare un massimo di 3 deleghe.

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione (anche se di pertinenza esclusiva di qualche Organo sociale o di qualche Membro di organo sociale) che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione/modifica/revoca di Regolamenti interni; il primo Regolamento può essere redatto dall'Assemblea costituente; il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative può redigere/modificare/revocare propri Regolamenti interni;
- deliberazione su un ricorso presentato da un associato che è stato radiato; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- nomina di "associati onorari" in base a proposta da parte del Consiglio Direttivo;
- nomina del primo Preposto nel caso di eventuali attività di somministrazione di cibi/bevande marginali.
- deliberazione della radiazione di un associato.

Art. 18 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria; invece la redazione/modifica/revoca dei Regolamenti (ivi compreso quello Generale che è stato approvato dall'Assemblea costituente) vengono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Art. 19 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è formato da membri nominati dall'Assemblea degli associati, per numero non inferiore a cinque e non superiore a nove.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venir rieletto.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco.

Art. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo:

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione, con le eccezioni di straordinaria elencate qui appresso.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- ammissione di nuovi associati; però tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola. Nel prendere detta delibera deve rispettare i criteri appositamente previsti dallo Statuto;
- convocazione delle Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;

- attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;
- redazione del Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio da poco trascorso;
- redazione della Relazione annuale;
- emanazione/modifica/revoca, nell'ambito delle proprie competenze, di Regolamenti (escluso il Regolamento generale in quanto di pertinenza dell'Assemblea), disposizioni, ecc.;
- assunzione, determinazione dei compensi nonché eventuale licenziamento del personale dipendente dell'Associazione; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola;
- decisione sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano singolarmente;
- vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- deliberazione di spese in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria.
- nomina e revoca di un Preposto nel caso di eventuali attività di somministrazione di cibi/bevande marginali; il primo preposto viene però nominato direttamente dall'Assemblea ordinaria;
- la definizione o la modifica della quota sociale annuale;

PRESIDENTE/VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - I compiti principali del Presidente (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente):

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria;
- con firma congiunta con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati, nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto;
- deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo;
- essere il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; avere inoltre il potere di fissare mansioni e compensi nonché comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio Direttivo o ad altro Organo sociale (salvo ben inteso il diritto di ricorso previsto dalla Legge ai sindacati nonché agli Organi statali competenti);
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea degli associati o del Consiglio Direttivo o di altro Organo della Associazione.
- Nell'eventualità in cui l'associazione svolga attività che richiedono la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con gli Enti Previdenziali ed Assistenziali, con gli organi deputati alla vigilanza del rispetto delle norme in materia di lavoro, con le Camere di Commercio, il Presidente ha il compito di individuare di volta in volta il responsabile degli atti rientranti nelle seguenti materie:
 - adempimenti contabili, fiscali, previdenziali;
 - rispetto delle normative sul lavoro, sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sulla prevenzione incendi, sulla riservatezza dei dati personali e sulla H.A.C.C.P.

COLLEGIO DEI SINDACI (Organo facoltativo)

Art. 23 - I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, se ritenuto necessario, in un numero massimo di tre [durano in carica un triennio e sono rieleggibili].

La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. All'atto di accettazione della carica i membri del Collegio dei Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382- 2399 C.C.

Art. 24 - Compiti del Collegio dei Sindaci:

- partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto;
- verifica in ordine alla legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- nei casi di necessità e/o urgenza e/o pericolo di cui all'art. 21, dare il proprio parere vincolante e accertare: che ricorrano i requisiti di necessità e/o urgenza e/o pericolo, la legittimità dell'operazione (che è il suo normale compito) ed il merito della stessa;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei Rendiconti consuntivo e bilancio preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;
- convocazione, in caso di necessità, di un'Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 27 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di Enti locali o di istituzioni pubbliche o private, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- 1) beni immobili e mobili acquistati dall'Associazione e/o che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo
- 2) donazioni, lasciti o successioni.
- 3) eventuale fondo di riserva.

RENDICONTI

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la Relazione, il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio trascorso, il bilancio preventivo. Il Collegio dei Sindaci presenta annualmente all'Assemblea una propria Relazione.

ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE

– **Art. 29** - L'Associazione potrà, per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali direttamente connesse di cui al D.M. del 25/5/1995.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale, l'Associazione potrà aderire a Enti di promozione o ad altre associazioni, aventi finalità sociali e/o assistenziali osservandone lo statuto ed i regolamenti.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compra-vendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni ed altre malleverie.

Art. 30 - È compito del Consiglio Direttivo nominare un eventuale Preposto; solo il primo Preposto viene nominato direttamente dall'Assemblea ordinaria.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 32 - L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

Art. 33 – In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione prevista per legge.

NORME RESIDUALI

Art. 34 - Eventuali dimissioni da parte degli associati, anche se fondatori, dovranno essere presentate al Presidente o al Consiglio Direttivo per iscritto e confermate dal Consiglio stesso. Qualora associato dimissionario o il Consiglio lo ritengano opportuno, le richieste di dimissioni possono essere discusse e approvate dall'assemblea.

Art. 35 - Il presente Statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria degli associati, quando questa lo riterrà opportuno.

Art. 36 - I Regolamenti interni, le Disposizioni, ecc. emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti, associati e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Art. 37 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle Disposizioni e degli altri atti di cui all'articolo precedente, si fa riferimento alle norme di

Legge in materia di associazioni nonché a quelle previste per i singoli casi specifici dalle Federazioni alle quali l'Associazione aderisce. Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.